

Edizione di giovedì 2 ottobre 2014

DICHIARAZIONI

[Assonime sul \(sorprendente\) visto di conformità per i crediti ceduti](#)

di Sergio Pellegrino

IVA

[Cambiano i flussi delle dichiarazioni d'intento](#)

di Sandro Cerato

RISCOSSIONE

[Serit paga le spese processuali avendo iscritto ipoteca post sgravio](#)

di Luigi Ferrajoli

ADEMPIMENTI

[Tenuta e stampa dei libri obbligatori](#)

di Federica Furlani

REDDITO IMPRESA E IRAP

[No all'eco-bonus per gli impianti con tecnologia led](#)

di Aurelio Cerioli, Sara Marconi

BUSINESS ENGLISH

[Filling Forms: come tradurre 'modulo' in inglese?](#)

di Stefano Maffei

DICHIARAZIONI

Assonime sul (sorprendente) visto di conformità per i crediti ceduti di Sergio Pellegrino

Con la
circolare n.29/2014,
Assonime affronta il tema dell'apposizione del
visto di conformità introdotto dalla legge di stabilità 2014 e recentemente analizzato
dall'Agenzia delle Entrate nella
circolare n. 28/E del 25 settembre.

Il visto, come noto, riguarda le situazioni in cui vi è l'utilizzo in
compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap
per
importi superiori a 15.000 euro.

Assonime evidenzia come il visto possa essere “sostituito” dalla
sottoscrizione della dichiarazione da parte del
soggetto deputato all'esercizio del
controllo contabile, che deve barrare anche la relativa casella “Attestazione”.

Il passaggio della circolare n.28/E sulla quale si sofferma maggiormente il documento di
Assonime è quello relativo all'apposizione del visto nei casi di
cessione del credito
destinato ad essere utilizzato in compensazione.

Assonime riprende l'esempio delle
cessione delle eccedenze Ires ai sensi dell'art. 43-ter del d.P.R. n.602/73: secondo l'Agenzia
il visto va apposto sulla dichiarazione dei redditi del soggetto cedente, in quanto vi sarebbe un
“utilizzo” del credito equivalente a quello che avverrebbe in compensazione e i controlli
possono essere operati “
solo in relazione alla dichiarazione nella quale il credito stesso si è generato”. La certificazione del
credito, sempre secondo le Entrate, deve avvenire a prescindere dal tipo di utilizzo che poi ne
farà il cessionario (che potrebbe anche usare quel credito in compensazione verticale).

Dal canto suo il cessionario necessita del visto solo laddove
utilizzi il credito ricevuto in compensazione orizzontale per un importo superiore a 15.000
euro: in questo caso il controllo sarà limitato al riscontro dell'ammontare del credito ceduto,
indicato in dichiarazione, con l'utilizzo in compensazione.

A conclusioni simili l'Agenzia è arrivata anche in relazione alla circolazione dei crediti d'imposta nell'ambito del **consolidato fiscale**.

Assonime giustamente osserva come le indicazioni dell'Amministrazione siano arrivate **tardivamente** e che quindi è probabile che molti dei contribuenti interessati **non abbiano proceduto in questo senso**, ritenendo che la certificazione dovesse essere apposta soltanto per i crediti d'imposta utilizzati in compensazione orizzontale.

D'altronde

non solo la previsione normativa è inequivocabile da questo punto di vista, ma anche le indicazioni date dall'Agenzia nella **precedente circolare n. 10/E del 2014** avevano lo stesso tenore.

Assonime auspica che per queste situazioni venga data ai contribuenti la possibilità di una **"regolarizzazione" senza l'applicazione di sanzioni** entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario previsto per la presentazione della c.d.

dichiarazione tardiva: in realtà sarebbe più opportuno che l'Agenzia si attenesse al dettato normativo e evitasse di imporre ai contribuenti un adempimento non previsto (e probabilmente non troppo utile).

Come evidenziato nel

precedente contributo del 26 settembre, le conclusioni raggiunte dalla circolare n.28/E in relazione alla fattispecie della

retrocessione delle ritenute residue da parte dei soci o associati degli enti collettivi sono state invece

diverse. L'Agenzia ritiene infatti che, in questi casi, il visto debba essere apposto **soltanto sulla dichiarazione dell'ente collettivo** cessionario che utilizzi il credito d'imposta in compensazione orizzontale per un importo superiore a 15.000 euro e

non sulla dichiarazione della persona fisica, socio o associato, che riattribuisce le ritenute non utilizzate.

IVA

Cambiano i flussi delle dichiarazioni d'intento

di Sandro Cerato

Il

decreto semplificazioni, il cui varo definitivo è atteso nei prossimi giorni, ribalta il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati contenuti nelle **dichiarazioni d'intento** rilasciate dall'esportatore abituale che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 8, lett. c), del d.P.R. n.633/72.

In particolare, l'art. 20 del decreto in questione **elimina l'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute da parte del fornitore dell'esportatore abituale**, prevedendo che tale onere sia assolto dall'esportatore abituale stesso.

Nell'attuale formulazione normativa, il cui scopo è il contrasto alle frodi Iva perpetrati dai falsi esportatori abituali, è previsto in capo al fornitore dell'esportatore abituale l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i **dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento** ricevute entro il termine per la liquidazione periodica Iva in cui è stata eseguita la prima operazione senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 8, lett. c), del d.P.R. n.633/72.

In termini pratici ed operativi, il fornitore dell'esportatore abituale deve verificare in primo luogo la

data di ricevimento della dichiarazione

d'intento da parte dell'esportatore abituale, e successivamente individuare il termine di trasmissione della stessa all'Amministrazione Finanziaria come segue:

- **entro il 16 del mese successivo** a quello di **effettuazione della prima fornitura** senza applicazione dell'Iva, se **contribuente "mensile"**;
- **entro il 16 del secondo mese successivo** a quello di effettuazione della prima operazione senza applicazione dell'Iva, se **contribuente "trimestrale"** (per l'ultimo trimestre dell'anno, il termine è il 16 marzo dell'anno successivo).

Ciò sta a significare che in

assenza di operazioni, pur avendo ricevuto la dichiarazione d'intento, il fornitore dell'esportatore abituale non deve porre in essere alcun adempimento, anche se con la **risoluzione n.82/E/12** l'Agenzia ha precisato che la comunicazione può essere presentata anche prima del termine descritto, pur in assenza di operazioni,

consentendo in tal modo alle imprese di continuare ad applicare le “vecchie” regole che prevedevano l’obbligo di trasmissione entro il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento.

La disciplina così come descritta ha da sempre suscitato critiche e perplessità in seno ai contribuenti, soprattutto in relazione al

pesante regime sanzionatorio previsto in caso di omessa o infedele comunicazione, nel qual caso il fornitore dell’esportatore abituale è punito con la

sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, ovvero con la sanzione da euro 258 a euro 2.065 se non sono state effettuate operazioni (tale sanzione è di fatto decaduta a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n.16/12 in precedenza descritte).

Come anticipato, con la prossima approvazione del decreto semplificazioni, **l’onere dell’obbligo di trasmissione delle dichiarazioni d’intento è ribaltato in capo all’esportatore abituale** stesso che dovrà in primo luogo trasmettere preventivamente all’Amministrazione Finanziaria i dati contenuti nella lettera d’intento che sarà successivamente consegnata al proprio fornitore,

unitamente alla ricevuta di presentazione telematica. Pertanto, il fornitore non dovrà limitarsi a ricevere la dichiarazione d’intento, ma dovrà anche assicurarsi di ricevere la ricevuta di avvenuta presentazione della stessa all’Amministrazione Finanziaria, e solo successivamente potrà porre in essere operazioni senza applicazione dell’Iva, pena la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.

Il fornitore andrà poi a **riepilogare nella dichiarazione annuale Iva i dati delle operazioni effettuate** senza applicazione dell’Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali.

Le modalità applicative delle novità procedurali descritte verranno comunque definite con un **apposito provvedimento direttoriale**.

RISCOSSIONE

Serit paga le spese processuali avendo iscritto ipoteca post sgravio

di Luigi Ferrajoli

La **Corte di Cassazione**, con l'**Ordinanza n. 16948/2014**, confermando la sentenza pronunciata dalla CTR Palermo ha **rigettato il ricorso** avanzato dalla (ex) Serit Sicilia Spa (dal 1.09.2012 divenuta Riscossione Sicilia Spa) in materia di iscrizione di ipoteca nonostante il **provvedimento di sgravio**.

La Suprema Corte ha inoltre statuito con l'**Ordinanza de qua** che la stessa (ex) Serit Spa è tenuta a **rifondere** alla società contribuente **le spese del giudizio** incardinato innanzi ad essa.

La vicenda processuale originava dalla pronuncia della CTP Messina (successivamente confermata dalla sentenza pronunciata dalla CTR Palermo impugnata innanzi la Corte di Cassazione) che, avendo dichiarato la **cessazione della materia del contendere in merito all'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca** promossa dalla società contribuente, aveva **condannato** la (ex) Serit Spa alla **rifusione delle spese del giudizio** in favore della stessa società e dell'Agenzia delle Entrate.

La **ratio** sottesa alla pronuncia impugnata era identificabile nel fatto che **l'iscrizione di ipoteca** oggetto di attenzione si fosse concretizzata in un **momento cronologicamente successivo rispetto alla sopravvenienza dello sgravio dal ruolo della somma che detta ipoteca avrebbe dovuto garantire**.

La (ex) Serit Spa denunciava dal canto suo che la **comunicazione telematica dell'avvenuto sgravio** le fosse stata rivolta **successivamente rispetto** al momento nel quale aveva provveduto **a tale iscrizione**, richiamando al contempo la **validità e la rilevanza della stessa**.

Nella sintetica motivazione della decisione in esame **la Corte di Cassazione disattende le doglianze della ricorrente** premurandosi di chiarire come esse non risultino confacenti rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza della CTR Palermo.

Quest'ultima, infatti,
non aveva assolutamente posto in discussione la concatenazione cronologica degli eventi che, come ricostruito dalla stessa (ex) Serit Spa, vedeva lo sgravio *de quo* precedere l'iscrizione dell'ipoteca e questa a sua volta antecedere la comunicazione del primo da parte dell'AdE alla ricorrente.

Parimenti, la Suprema Corte ha riscontrato come **la sentenza impugnata non sminuisse affatto la rilevanza e la validità di tale comunicazione telematica.**

La censura legittimamente operata dalla CTR Palermo sottolineava **piuttosto la "negligenza"** dimostrata dall'Agente della riscossione nel procedere all'iscrizione ipotecaria contestata.

Essendo lo sgravio un atto avente natura telematica, la (ex) Serit Spa **sarebbe stata abilitata (e tenuta) ad operare relativo controllo** sulla sua insussistenza prima di procedere con detta iscrizione.

Ne consegue che, agli occhi della Corte di Cassazione, la valutazione operata ai fini dell'attribuzione delle spese del giudizio dalla sentenza d'appello tanto in merito **all'effettiva possibilità** per la ricorrente **di compiere il doveroso controllo sulla tempestività dell'iscrizione di ipoteca** quanto in relazione all'**obbligo** posto in capo ad essa **di provvedere in tal senso** meritano conferma.

La valutazione operata dalla Suprema Corte, che ha ritenuto dunque non inficiato il giudizio espresso dalla CTR Palermo in merito alla vicenda, **conferma la censura** da quella **operata.**

La **professionalità** e la **competenza**, evidentemente, sono valori che (oltre ad essere stati riconosciuti esplicitamente dal codice etico del pubblico Agente della riscossione, cioè Equitalia, che minimamente partecipa la stessa Riscossione Sicilia S.p.A.) debbono informare l'agire di **tutti i soggetti** abilitati all'esercizio della riscossione dei tributi.

E' dunque evidente che astenersi dall'operare un controllo (peraltro di agile effettuazione) sull'effettiva utilità del ricorso ad uno strumento "pesante" per il contribuente quale l'iscrizione di un ipoteca concretizza un **comportamento negligente** assunto dall'Agente della riscossione a detimento del privato.

Il fatto stesso che si sia verificato il ricorso all'iscrizione ipotecaria in assenza di somme da garantirsi in quanto sgravate ha rappresentato un **utilizzo essenzialmente improprio dal punto di vista giuridico dell'ipoteca.**

E' stato pertanto detto

comportamento ritenuto meritevole di sanzione, prova ne sia il fatto che non è stato valutato equo l'addossare il pagamento delle spese processuali alla società contribuente ed all'Agenzia delle Entrate prima dalla CTP Messina, poi dalla CTR Palermo ed infine dalla Corte di Cassazione lungo l'arco dei tre gradi del giudizio.

L'ordinanza esaminata può dunque ritenersi a ragion veduta come conferma **dell'importanza della diligenza quale criterio operativo degli Agenti della riscossione.**

ADEMPIMENTI

Tenuta e stampa dei libri obbligatori

di Federica Furlani

I tenuti con sistemi meccanografici (libro giornale, registri iva, libro inventari) devono essere . Le società aventi esercizio corrispondente all'anno solare, considerato che il termine originario di trasmissione dell'Unico 2014 è il 30 settembre 2014, devono pertanto stampare i registri entro la data del

Per quanto concerne il **registro dei beni ammortizzabili**, l'art. 16 del DPR 600/73 impone come termine di aggiornamento quello di presentazione delle dichiarazioni (per il 2013 la scadenza è pertanto il **30 settembre 2014**).

Quanto riportato sopra non vale ovviamente per chi utilizza la modalità di conservazione dei documenti fiscali e dei registri contabili su **supporto informatico**, come previsto dall'art. 2215-bis cod.civ., purché sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la leggibilità effettiva dei documenti conservati.

Per quanto riguarda la tenuta dei libri ed i registri sopra indicati, essi devono esclusivamente essere **numerati progressivamente**, a cura del contribuente, **in ogni pagina con indicazione dell'anno di riferimento** (es. 1/2013, 2/2013, ...); è importante sottolineare come la numerazione non deve necessariamente essere eseguita preventivamente per l'intero libro e per tutto il periodo di imposta, ma può essere effettuata nel momento stesso di utilizzo delle pagine (RM 12 marzo 2002 n. 85/E).

Nell'ipotesi di società con **esercizio non coincidente con l'anno solare** si deve indicare il **primo dei due anni di contabilità**: ad esempio, in caso di esercizio 1.07.2012-30.06.2013, andranno numerate con indicazione dell'anno 2012 anche le stampe relative alle rilevazioni del primo semestre 2013.

Nell'ipotesi di vidimazione facoltativa, la numerazione delle pagine – che deve comunque

essere progressiva per anno solare – deve essere effettuata prima di procedere alla vidimazione indicando sempre l'anno di riferimento.

Oltre all'obbligo di numerazione progressiva per anno solare, per il **libro giornale** e per **quello inventari** – ne sono esclusi quindi gli altri libri richiesti dalla normativa fiscale – è previsto l'obbligo di corresponsione dell'
imposta di bollo di importo pari ad **euro 16**
per ogni 100 pagine o frazione di esse (art. 16 Tariffa allegata A al D.p.r. 642/72). L'imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine **effettivamente utilizzate**; di conseguenza se nel corso dell'esercizio 2013 sono state utilizzate 74 pagine del libro giornale con apposizione del bollo sulla pagina numero 1 (pertanto libro giornale stampato dalla pagina 1/2013 alla pagina 74/2013), il nuovo bollo andrà apposto solo a partire dalla pagina 37/2014.

Per quanto concerne la **modalità di pagamento dell'imposta di bollo**, essa può essere assolta mediante:

- **applicazione di marche sulla prima pagina numerata;**
- **versamento con modello di pagamento F23** (codice tributo “4587T imposta di bollo su libri e registri”) e riporto degli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.

Indipendentemente dalla modalità adottata, è importante che l'imposta sia assolta **prima di porre in uso il registro**, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.

Tra le altre formalità richieste dal legislatore per la tenuta dei libri obbligatori, con il chiaro intento di garantire la veridicità delle scritture contabili impedendo eventuali successive alterazioni, ricordiamo l'obbligo di tenerle in forma ordinata, senza lasciare spazi bianchi – che vanno quindi barrati in modo da renderli inutilizzabili per altre registrazioni -, senza effettuare cancellazioni – nel caso siano necessarie devono essere eseguite in modo da lasciare leggibili le parole o i numeri cancellati -.

Le società di capitali, inoltre, devono versare, a prescindere dal numero di registri tenuti e dalle relative pagine, una **somma annuale forfettaria a titolo di tassa sulle concessioni governative** pari a € 309,87 per le società con capitale non superiore a € 516.456,89 e a € 516,46 per le società con capitale superiore, da pagare entro il 16 marzo di ogni anno, mediante presentazione telematica del modello F24 (codice tributo 7085).

I libri contabili obbligatori devono essere **conservati per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione** presso la sede della società. Fiscalmente, tali libri devono essere conservati fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi ai corrispondenti periodi d'imposta (o sia scaduto il termine per effettuarli, usualmente quattro anni decorrenti dal 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione cui si riferiscono le registrazioni), anche oltre il termine previsto dal codice civile. La loro conservazione può essere validamente effettuata anche mediante archiviazione elettronica, purché le registrazioni corrispondano ai documenti e questi possano essere resi leggibili in qualsiasi momento.

Per quel che concerne gli obblighi di aggiornamento dei libri in oggetto, bisogna distinguere tra **memorizzazione dei dati** e **loro stampa**.

Le **scritture contabili devono essere aggiornate nel termine di 60 giorni** decorrenti dalla data in cui si è manifestata l'operazione da registrare; l'unica deroga riguarda le scritture di chiusura di fine esercizio che possono essere eseguite entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi

Per quanto riguarda **i termini di stampa**, come detto, i libri devono essere stampati **entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

No all'eco-bonus per gli impianti con tecnologia led

di Aurelio Cerioli, Sara Marconi

L'Agenzia delle Entrate

, con l'interpello n. 904-298/2014 reso dalla DRE Lombardia, nega l'Eco-bonus in caso di investimenti finalizzati alla riqualificazione energetica mediante la sostituzione degli impianti ad illuminazione tradizionale con i nuovi impianti utilizzanti lampade a led, trattandosi di un intervento non specificatamente previsto dal Legislatore.

La

Legge di Stabilità 2014 ha prorogato, anche ai fini Ires, la detrazione fiscale per le spese riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, sostenute dalle imprese. La normativa vigente e la Guida dell'AdE rilasciata nel mese di dicembre 2013 in materia di agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, non prevedono esplicitamente la detrazione fiscale del 65% ai fini Ires per le spese relative alla sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionale con sistemi di illuminazione a led, realizzati dalle aziende nell'esercizio dell'attività d'impresa e con specifico riferimento all'ambito degli interventi di riqualificazione energetica previsti dalla L. n.296/06.

In assenza di chiarimenti esplicativi da parte dell'AdE, alcuni siti web di produttori di lampade a led e alcuni commentatori, attraverso non troppo convincenti richiami normativi, sostengono che tale detrazione possa essere fruita anche dalle imprese per i lavori di sostituzione dei tradizionali impianti di illuminazione con l'innovativa tecnologia a led.

Nell'istanza di interpello sottoposta alla DRE Lombardia, una società operante nel settore della vendita in franchising di mobili e complementi d'arredo esponeva che nell'ambito di un progetto di restyling aziendale volto a contenere i consumi energetici ed ottenere una miglior efficienza dei sistemi di illuminazione dei propri punti vendita, aveva effettuato sulle proprie unità locali lavori di ammodernamento degli impianti di illuminazione, con installazione di lampade a tecnologia led, in sostituzione delle lampade tradizionali.

A seguito di tale intervento, venivano rilasciate le schede tecniche degli impianti e dei prodotti installati, così come la relazione di un tecnico abilitato, che certificavano l'effettivo risparmio energetico ottenuto con tale intervento.

L'investimento era infatti finalizzato ad ottenere una

riqualificazione ed una migliore efficienza energetica degli edifici, con una conseguente riduzione dei consumi, a parere dell'istante, riconducibile all'intervento di cui al punto 1), della L. n.296/06, art.1, co.344-347, considerato il disposto dell'art.2, co.1-*vicies bis*), del D.L. n.63/13.

La società interpellante nell'istanza richiamava appunto l'art.2 del D.L. n.63/13 che, nel definire il concetto di "prestazione energetica degli edifici", individuava la **quantità annua di energia primaria effettivamente consumata** o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, tra cui la Legge riporta, per il settore terziario, l'illuminazione.

A tal riguardo la società, operante appunto nel settore del commercio al dettaglio, riteneva che la detrazione fiscale per il risparmio energetico confermata nella misura del 65% dalla Legge di Stabilità 2014 potesse competere anche per l'intervento sopra illustrato, in quanto idoneo a conseguire un concreto risparmio energetico ed una migliore prestazione di efficienza energetica delle unità locali già esistenti.

Con l'
interpello n. 904/-298/2014, l'AdE – DRE Lombardia, prende posizione su tale argomento e risolve la questione fornendo parere negativo all'istanza.

L'AdE giunge a tale conclusione argomentando che le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotte dall'art.1, co.344-347 della L. n.296/06, consistono nel riconoscimento di una detrazione di imposta ai fini IRPEF o IRES, in relazione alle spese sostenute su edifici esistenti o parti di essi riconducibili alle sole seguenti tipologie di interventi: riqualificazione energetica di edifici esistenti; interventi sugli involucri degli edifici; installazione di pannelli solari; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

L'AdE puntualizza che, per i soli periodi di imposta 2007 e 2008, era prevista una specifica detrazione del 36% dal reddito di impresa per gli interventi effettuati sugli impianti di illuminazione orientati ad ottenere un'efficienza energetica realizzati da soggetti Ires, operanti nel settore terziario.

Perché sia confermata la detrazione d'imposta sui suddetti interventi di riqualificazione energetica, è necessaria quindi un'esplicita previsione normativa.

Per quanto concerne il rimando all'art.2, co.1-*vicies bis*) del D.L. n.63/13 su cui poggiava l'istanza di interpello, diretto ad una mera ridefinizione del concetto di "prestazione energetica di un edificio" (nello specifico l'illuminazione che rileva solo per il settore terziario), l'AdE conclude che una semplice norma di definizione terminologica del concetto di "prestazione energetica" non consente **un'automatica estensione** della detrazione ad interventi in quanto non contemplati specificatamente dalla norma.

A conferma della tesi formulata dall'AdE, si evidenzia che l'ENEA, l'ente deputato ad accogliere la documentazione richiesta per la verifica del risparmio energetico e della conseguente detrazione spettante, sul proprio sito non indica tra gli interventi che danno diritto alla detrazione la sostituzione degli impianti tradizionali con quelli a sorgente led.

In considerazione di quanto sopra,
è dunque chiaro che eventuali interventi che non consentano una riduzione della prestazione energetica degli edifici per la climatizzazione invernale o per il riscaldamento dell'acqua, non possono beneficiare della detrazione fiscale in commento, nemmeno se realizzati nell'ambito di una riqualificazione energetica globale dell'edificio.

Nella fattispecie, le sostituzioni di impianti tradizionali con quelli più innovativi ed efficienti che utilizzano lampade led non possono essere annoverate tra gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti dal Legislatore per l'anno 2014, che godono dell'agevolazione fiscale di cui alla L. n.296/06. Non è quindi possibile riconoscere la detrazione del 65% ai fini Ires, alle aziende che realizzano tale tipologia di intervento,
anche se diretti ad ottenere un concreto risparmio energetico.

BUSINESS ENGLISH

Filling Forms: come tradurre ‘modulo’ in inglese?

di Stefano Maffei

In Italia, come in tutti i Paesi del Sud d'Europa, la vita professionale di commercialisti e avvocati è costellata di **moduli** – più o meno utili – che devono essere raccolti, compilati e depositati presso uffici pubblici, tribunali, segreterie, agenzie pubbliche e private. Suggerisco quindi di familiarizzare da subito con il termine *form* (modulo, appunto), a cui è dedicato questo numero della rubrica. A seconda del contenuto si parla di *tax form*, *visa form* (per i visti di immigrazione), *application form* (**modulo di iscrizione**).

Un primo passo importante è quello di evitare sempre e comunque il falso amico *module*, utile soltanto a descrivere una porzione di un corso di insegnamento (ad es: *a module represents a fraction of a student's workload for a given subject* – dove *subject* traduce *materia*)

Raccogliere un modulo si traduce con

to collect a form. Nel caso di un viaggio all'estero, ci sentiremo dire che

Visa forms may be collected at the airport upon arrival (al momento dell'arrivo a destinazione).

Compilare un modulo si traduce con

to fill up a form. Su alcuni prestampati vi capiterà di leggere:

This form should be filled up in capital letters (in lettere maiuscole). Spesso gli utenti non prestano la dovuta attenzione alle istruzioni per la compilazione dei moduli: ecco perchè può essere utile precisare a caratteri cubitali:

Please go through the general instructions before filling up this form.

Depositare un modulo si traduce con

to submit a form. Nel caso di pubbliche amministrazioni moderne ed efficienti

forms may be submitted in electronic format. Attenzione alle

scadenze:

the deadline for the submission of this form is May 30th, 2014

Vi invito a prestare attenzione anche al termine *deposit* che non ha nulla a che vedere con il deposito di un modulo ma traduce invece il **deposito cauzionale**, specialmente nei contratti di locazione immobiliare (talvolta si parla più propriamente di *security deposit*). La regola è che a *security deposit is a refundable deposit that tenants (inquilini) pay to their landlords before they move into a property*, a garanzia degli eventuali danni causati dall'inquilino all'immobile in questione.

Se volete chiedere con cortesia ad un cliente di compilare un modulo e restituirvelo firmato al più presto possibile vi suggerisco di utilizzare la formula seguente
Please fill this form, sign it and return it to me at your earliest convenience.

Per iscrivervi ai **nuovi corsi di inglese commerciale e finanziario** a Milano e Bologna organizzati da Euroconference e EFLIT visitate il sito www.eflit.it